



Sentenza n. 53/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Guido Tarantelli

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23837** del registro di

Segreteria, promosso

da

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIO-

NALE PER LA CALABRIA DELLA CORTE DEI CONTI, con sede

in Catanzaro Via E. Bucciarelli n. 28, p.e.c.: [calabria.pro-](mailto:calabria.procura@corteconti.it)

cura@corteconti.it

- attore -

nei confronti di

FETESCU ALA (cod. fisc.: FTSLAA72R61Z140P), nata a Draga-

nesti (Moldova) il 21 ottobre 1972 e residente in Candidoni (RC),

contrada Barbasano, n. 4, e **CORDI' RAFFAELE** (cod. fisc.:

CRDRFL62S09L063P), nato a Taurianova (RC) il 9 novembre

1962, residente in Candidoni (RC), contrada Barbasano, n. 4,

rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Gregorio

	Ceravolo (cod. fisc.: CRVGGR60M15E479C), elettivamente do-	
	miciliati presso lo studio di quest'ultimo in Laureana di Borrello,	
	via Filaci n. 66, con domicilio digitale presso il seguente indirizzo	
	p.e.c.: avv.ceravologregorio@pecstudio.it .	
	Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
	Nella pubblica udienza dell'11 febbraio 2025, udita la relazione	
	del giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, uditi il Pubblico Mi-	
	nistero, nella persona del S.P.G. dott. Pasquale Pedace, e l'avv.	
	Gregorio Ceravolo, per i convenuti, che hanno concluso come da	
	verbale di udienza.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione, depositato il 27 novembre 2023, la Pro-	
	cura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha eserci-	
	tato l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei	
	signori Fetescu Ala e Cordi Raffaele per un presunto danno era-	
	riale, pari ad euro 321.141,06, cagionato ad ARCEA (Agenzia	
	della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura), da ad-	
	debitare in solido ai convenuti quale somma indebitamente per-	
	cepita, cui deve aggiungersi la rivalutazione monetaria dalla	
	data delle singole erogazioni e, dalla data di pubblicazione della	
	sentenza di condanna, gli interessi legali, oltre alle spese di giu-	
	stizia.	
	2. L'azione di responsabilità muove dalla segnalazione di danno	
	erariale contenuta nella nota prot. n. 129718-2021 del 18 otto-	
	bre 2022, con la quale il Comando dei Carabinieri per la Tutela	
	2	

	Agroalimentare di Messina ha comunicato all’attore pubblico	
	che i convenuti avrebbero indebitamente beneficiato di contri-	
	buti pubblici da parte di ARCEA, per l’importo contestato, di-	
	chiarando falsamente la conduzione di terreni non più nella loro	
	disponibilità. In punto di fatto, il P.M. ha, infatti, dichiarato che	
	i coniugi, odierni convenuti, hanno concluso singolarmente con	
	ISMEA (Istituto di servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) due	
	contratti di acquisto di fondi agricoli. In particolare, l’attore pub-	
	blico ha precisato che il Cordi, con atto pubblico del 24 settem-	
	bre 2001, ha acquistato, con patto di riservato dominio, il fondo	
	agricolo sito nel comune di Serrata (RC), località Cappellano,	
	dell’estensione di circa 24 ettari (foglio n. 11, partt. nn. 1, 6, 7,	
	8, 10, 11, 36, 64, 188, 192, 193, 194), successivamente risolto,	
	per morosità dell’acquirente, con sentenza del Tribunale Civile	
	di Roma n. 19730/2010, pubblicata il 7 ottobre 2010 e munita	
	di formula esecutiva il 24 novembre 2010; che, poiché il signor	
	Cordi non ha spontaneamente ottemperato alla sentenza,	
	ISMEA ha avviato la procedura esecutiva; che la signora Fete-	
	scu, con atto pubblico del 26 settembre 2011, ha acquistato i	
	fondi agricoli siti nel comune di Serrata (RC), località Paolini e	
	Cappellano, di ettari 17.72.59 (foglio n. 11, partt. nn. 11, 189,	
	191, 195, 200, 201, 2, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 95; foglio	
	n. 7, partt. nn. 11, 76, 89, 90), successivamente risolto da	
	ISMEA, come risulta dalla nota prot. n. 37615 del 21 luglio	
	2021, in ragione della informativa interdittiva antimafia (ex art.	
	3	

	10 d.P.R. n. 252/1998) rilasciata a carico della convenuta dalla	
	Prefettura di Reggio Calabria il 2 ottobre 2012; che il conse-	
	guente giudizio, instaurato per ottenere il rilascio del fondo, si è	
	concluso con sentenza del Tribunale civile di Roma n.	
	21437/2015, pubblicata il 22 ottobre 2015. Il P.M., con ri-	
	guardo alla posizione del convenuto Cordì, ha, inoltre, affermato	
	che quest'ultimo ha direttamente ottenuto contributi pubblici	
	sino al 2012 ed ha posto in essere un significativo contributo	
	all'attività fraudolenta della moglie, la convenuta signora Fete-	
	scu; che, infatti, dopo la risoluzione del contratto da parte di	
	ISMEA, ha presentato, per il tramite del CAA Coldiretti di Reggio	
	Calabria, le istanze funzionali all'ottenimento delle pubbliche	
	provvidenze per le campagne agricole dal 2011 al 2021; ha di-	
	chiarato una consistenza territoriale media di 87 ettari, tra i	
	quali erano compresi anche i fondi agricoli dell'ISMEA per circa	
	24 ettari, di cui ha falsamente attestato la conduzione; che ha	
	ottenuto dall'organismo pagatore il complessivo importo di euro	
	89.204,35, solo per le annualità 2011 e 2012; che, per le an-	
	nualità successive, non ha più ottenuto contributi in ragione	
	della disposta sospensione cautelativa a suo carico da parte di	
	AGEA; che, infine, il Cordì ha ceduto alla moglie signora Fetescu	
	24 titoli di pagamento, rispettivamente 12 nel 2012 e 12 nel	
	2014, per farle conseguire illeciti contributi attraverso il fasci-	
	colo aziendale di quest'ultima. Con riguardo alla posizione della	
	convenuta Fetescu, la Procura regionale ha dichiarato che	
	4	

	quest'ultima, nonostante la risoluzione del contratto da parte di	
	ISMEA e la conoscenza della interdittiva antimafia a suo carico,	
	ha ugualmente inoltrato domanda di contributo per le campa-	
	gne agricole dal 2013 al 2021, nelle quali ha dichiarato la con-	
	duzione dei terreni dell'ISMEA, oggetto della precedente risolu-	
	zione di diritto, percependo in maniera fraudolenta da ARCEA il	
	complessivo importo di euro 231.936,71. Secondo il P.M., l'inci-	
	denza percentuale delle superfici fraudolentemente dichiarate	
	(43%), per ciascuna campagna agraria, è risultata determinante	
	ai fini della percezione indebita dei contributi da parte di AR-	
	CEA, sicché, tenuto conto di quanto recuperato dall'organismo	
	pagatore, la somma indebitamente percepita dai convenuti è	
	pari ad euro 321.141.06, oltre rivalutazione monetaria ed inte-	
	ressi legali come per legge.	
	3. In punto di diritto, secondo la Procura contabile, premessa	
	la giurisdizione del giudice contabile, sussistono tutti gli ele-	
	menti costitutivi della responsabilità amministrativa. Infatti, il	
	danno erariale consisterebbe nella indebita erogazione di con-	
	tributi rurali, a carico del fondo FEARS e FEAGA, in favore dei	
	convenuti, i quali non avevano diritto a percepirli, in carenza di	
	un titolo di proprietà, o altro valido titolo, legittimante, ove si	
	consideri che, nel 2010, il Cordi ha avuto risolto per morosità	
	da ISMEA il contratto di acquisto, stipulato il 24 settembre	
	2001, e la Fetescu, nel 2012, ha avuto risolto da ISMEA il con-	
	tratto di acquisto, stipulato l'anno precedente, in ragione della	
	5	

	interdittiva antimafia emessa a suo carico dalla Prefettura di Reggio Calabria. Pertanto, i coniugi convenuti, pur non avendo	
	più la disponibilità dei fondi agricoli rispettivamente dal 24 novembre 2010 e dal 29 ottobre 2012, hanno mantenuto nella consistenza territoriale dei propri fascicoli aziendali tali fondi di	
	ISMEA e hanno continuato a utilizzarli per ottenere i contributi della PAC. In forza di tale condotta fraudolenta, il Cordi ha ottenuto, per le campagne agricole 2011 e 2012, euro 89.204,35 e	
	la Fetescu, per le campagne agricole dal 2013 al 2021, euro 231.936,71. E ciò in violazione della disciplina eurounitaria (Reg. CE nn. 1782/2003, 1973/2004, 795/2004, 796/2004, 73/2009), in forza della quale l'agricoltore può accedere al pagamento solo se dimostra che ha la conduzione dei terreni indicati nella domanda di pagamento. Il P.M. ha aggiunto, al riguardo, che, per le domande presentate dal 9 dicembre 2009 al	
	19 dicembre 2013, trova applicazione l'art. 60 del Regolamento CE n. 1122/2009, in forza del quale è prevista la perdita del diritto all'aiuto se la superficie falsamente dichiarata supera dello 0,5% il totale, oppure l'ettaro, e che, per le domande presentate dal 20 dicembre 2013 in poi, si applica l'art. 60 del Reg. CE n. 1306/2013, secondo il quale i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non possono essere erogati a coloro	
	i quali hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici. Pertanto, poiché il Cordi, per le domande relative alle campagne agricole 2011 e 2012, ha	
	6	

	dichiarato falsamente (perché non ne disponeva) una superficie	
	pari a 24 ettari, non aveva diritto a percepire le somme erogategli	
	da ARCEA, pari ad euro 89.204,35. Secondo il P.M., inoltre, il	
	Cordi è chiamato a rispondere anche per le somme indebita-	
	mente percepite dalla moglie convenuta, perché dolosamente	
	concorrente nella indebita percezione dei contributi da parte di	
	quest'ultima relativamente alle campagne agricole dal 2013 in	
	poi. Quest'ultima è, viceversa, chiamata a rispondere delle	
	somme indebitamente percepite in ragione della presentazione	
	delle domande di pagamento dal 2013 al 2021, pari ad euro	
	231.936,71. Il P.M. ha affermato, inoltre, che la condotta dei	
	convenuti è connotata da dolo, inteso come volontaria inosservanza degli obblighi nei confronti dell'ente erogatore dei benefici	
	di derivazione comunitaria, tra cui, quello ad una corretta e veritiera rappresentazione dei dati influenti ai fini della spettanza	
	e della quantificazione del beneficio, avendo, in via generale, falsamente attestato la conduzione dei fondi della ISMEA. In particolare, la signora Fetescu ha falsamente attestato la conduzione di tali fondi nelle domande relative alle campagne agricole dal 2015 al 2021, pur essendo, tra l'altro, pienamente consapevole della interdittiva antimafia a suo carico; ha falsamente attestato che non sussistevano cause di divieto, di decadenza o di sospensione nei suoi confronti, ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, e successive modifiche e integrazioni, nelle domande di pagamento relative alle campagne agricole dal 2019 in poi; ha	
	7	

	reimpiegato nelle domande di pagamento, per le campagne agri-	
	cole 2013 e 2014, i titoli AGEA, relativi ai predetti fondi agricoli	
	ISMEA, già oggetto di illecito utilizzo da parte del coniuge con-	
	venuto signor Cordi, nelle domande di pagamento relative alle	
	campagne agricole 2011 e 2012. Quest'ultimo, destinatario del	
	blocco delle erogazioni da parte di ARCEA dal 2013, tra il 2012	
	e il 2014, ha falsamente attestato la conduzione dei fondi agri-	
	coli ISMEA per l'ottenimento delle provvidenze economiche rela-	
	tive alle campagne agricole 2011 e 2012; ha dolosamente ceduto	
	alla moglie 24 titoli di pagamento (12 nel 2012 e 12 nel 2014),	
	consentendole di attivarli fraudolentemente per le campagne	
	agrarie dal 2012 al 2014, con il conseguente ottenimento da	
	parte di quest'ultima di una nuova assegnazione di diritti	
	all'aiuto per la PAC 2014-2020. In ragione dei fatti sopra ripor-	
	tati, il P.M. ha, inoltre, ritenuto che vi sia stato da parte del	
	Cordi un diretto coinvolgimento nelle condotte fraudolente della	
	moglie signora Fetescu, anche perché quest'ultima, per ottenere	
	maggiori erogazioni di fondi pubblici, ha dichiarato in condu-	
	zione, nelle varie istanze ben 17 ettari di terreno agricolo di pro-	
	prietà del marito, perché il marito era delegato dalla convenuta	
	ad operare sul conto corrente nel quale confluivano le somme	
	erogate da ARCEA in favore della convenuta Fetescu e perché,	
	per gli stessi fatti, i convenuti sono stati segnalati alla Procura	
	della Repubblica per falsità ideologica commessa dal privato in	
	atti d'ufficio e truffa aggravata per il conseguimento di	
	8	

	erogazioni pubbliche, con la evidente volontà, inoltre, di occul-	
	tare la falsità dei titoli illecitamente dichiarati che solo l'indagine	
	della polizia giudiziaria ha disvelato. Il Procuratore regionale ha,	
	inoltre, contestato ai convenuti, in via subordinata, la colpa	
	grave, intesa come macroscopica violazione delle norme e sprezz-	
	zante trascuratezza dei propri doveri.	
	4. Il P.M. ha, infine, dato atto che i convenuti, nonostante la	
	regolare notifica dell'invito a dedurre, avvenuta per entrambi il	
	30 maggio 2023, non hanno ritenuto di depositare deduzioni	
	difensive e/o istanza di audizione personale.	
	5. Con decreto presidenziale n. 482/2023 del 27 novembre	
	2023, è stata fissata l'udienza pubblica di discussione del giu-	
	dizio. Il decreto, unitamente all'atto di citazione, è stato ritual-	
	mente notificato ai convenuti il 30 novembre 2023.	
	6. Nell'udienza pubblica del 16 aprile 2024, considerata la man-	
	cata costituzione dei convenuti, nonostante la regolare notifica	
	dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza, ne è	
	stata dichiarata la contumacia. La Procura regionale ha, quindi,	
	insistito per l'integrale accoglimento delle domande formulate	
	nell'atto di citazione in giudizio. La causa è stata, pertanto, trat-	
	tenuta in decisione.	
	7. Con ordinanza n. 78/2024, il Collegio ha disposto che il P.M.	
	provvedesse al deposito presso la Segreteria di questa Sezione	
	giurisdizionale delle domande uniche di pagamento e delle do-	
	mande di aiuto per le diverse misure comunitarie attivate dalla	
	9	

	convenuta signora Ala Fetescu nelle campagne 2013 e 2014, in-	
	dicate nella denuncia di danno erariale contenuta nella nota	
	prot. n. 129718-2021 del 18 ottobre 2022 del Comando dei Ca-	
	rabinieri per la Tutela Agroalimentare di Messina, e una docu-	
	mentata informativa da parte dell'organismo pagatore (ARCEA)	
	in ordine alle somme effettivamente erogate ai convenuti Fete-	
	scu Ala e Cordi Raffaele per tutte le domande dagli stessi pre-	
	sentate nei periodi oggetto di contestazione erariale; delle atte-	
	stazioni di pagamento da parte di ARCEA per ciascuna annua-	
	lità (erogazioni disposte in favore del convenuto Cordi per tutte	
	le domande di pagamento e di aiuto relative alle campagne 2011	
	e 2012); erogazioni disposte in favore della convenuta Ala Fete-	
	scu per tutte le domande di pagamento e di aiuto relative alle	
	campagne dal 2013 al 2021. Il Collegio ha, inoltre, fissato per la	
	prosecuzione del giudizio l'udienza pubblica dell'11 febbraio	
	2025, assegnando al Pubblico ministero il termine di 60 giorni	
	per il deposito presso la Segreteria di questa Sezione giurisd-	
	zionale della documentazione sopra indicata.	
	8. La Procura Regionale ha provveduto al tempestivo deposito	
	della nota prot. n. 0010061 del 13 settembre 2024 di ARCEA,	
	recante in allegato le domande uniche di pagamento e le do-	
	mande di aiuto per le diverse misure comunitarie attivate dalla	
	signora Fetescu Ala nelle campagne 2013 e 2014 (fino al 2021)	
	e, per ciascuna annualità richiesta (2011 e 2012 – fino al 2021),	
	le domande rilasciate a sistema SIAN presentate dai convenuti,	
	10	

	la relativa scheda di validazione del fascicolo e la schermata dei	
	pagamenti con indicazione del CRO, che identifica in maniera	
	univoca ciascuna transazione bancaria, un file <i>excel</i> riepiloga-	
	tivo delle somme effettivamente erogate ai convenuti per tutte le	
	domande dagli stessi presentate nei periodi oggetto di contesta-	
	zione (2013 – 2021 e 2011 – 2021).	
	9. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 gen-	
	naio 2025, si sono tardivamente costituiti in giudizio i convenuti	
	ed hanno, in via preliminare, chiesto la sospensione del giudizio	
	in attesa della definizione del procedimento penale, in atto pen-	
	dente dinanzi al Tribunale di Palmi. I convenuti, hanno, quindi	
	eccepito la prescrizione della azione di responsabilità, con ri-	
	guardo al convenuto Cordi Raffaele per i contributi erogati per	
	le compagne agricole del 2011 e del 2012 e con riguardo alla	
	convenuta Fetescu Ala per i contributi erogati per le compagne	
	agricole dal 2013 al 2020. Infine, la difesa dei convenuti ha ec-	
	cepito la carenza dell'elemento psicologico della responsabilità	
	in capo alla signora Fetescu, ove si consideri che ISMEA, non	
	ha mai dato esecuzione alla sentenza n. 21437 del 22 ottobre	
	2015 del Tribunale civile di Roma. Infatti, come risulta dalla do-	
	cumentazione versata in atti, solo nel mese di gennaio 2023,	
	dopo vari rinvii chiesti dal legale dell'ISMEA, quest'ultimo	
	avrebbe dato esecuzione alla già menzionata sentenza. Pertanto,	
	la convenuta avrebbe condotto, coltivato e detenuto i terreni in	
	esame, di fatto, su autorizzazione dell'istituto procedente. Da	
	11	

	qui la insussistenza di alcun artificio o raggiro posto in essere	
	dalla convenuta e, quindi, la inesistenza del dolo alla stessa con-	
	testato dal P.M. contabile.	
	10. Nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2025, le parti hanno	
	insistito nelle rispettive domande, eccezioni e difese ed hanno	
	concluso come da verbale di udienza. La causa è stata, quindi,	
	trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	11. La preliminare istanza di sospensione del giudizio contabile,	
	avanzata dai convenuti, in ragione della pendenza del procedi-	
	mento penale dinanzi al Tribunale di Palmi, non è meritevole di	
	accoglimento. Come correttamente affermato dalla difesa dei si-	
	gnori Cordì e Fetescu, nel caso in esame, non sussiste una ipo-	
	tesi di pregiudizialità penale che renda necessaria la sospen-	
	sione del giudizio contabile. Non ricorrono, peraltro, i presupp-	
	sti della sospensione facoltativa di cui all'art. 106, secondo	
	comma, c.g.c., ove si consideri che non vi è stato accordo tra le	
	parti sulla richiesta di sospensione e, comunque, non sussi-	
	stano giustificati motivi per sospendere il giudizio contabile in	
	attesa della definizione di quello penale, posto che la documen-	
	tazione versata in atti dalle parti ed acquisita con l'ordinanza	
	collegiale istruttoria è più che sufficiente a consentire a questa	
	Corte territoriale di decidere in ordine all'azione di responsabi-	
	lità esercitata dalla Procura regionale.	
	12. Del pari inammissibile, oltre che infondata, è anche	
	12	

l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti. Al riguardo, è appena il caso di osservare che i signori Cordi e Fetescu si sono costituiti tardivamente e, pertanto, sono decaduti dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio. Come è noto, l'art. 86, secondo comma, lett. g), c.g.c. prevede che l'atto di citazione deve contenere *“l'invito al convenuto a comparire all'udienza che verrà fissata dal presidente della sezione e a costituirsi nel termine da quest'ultimo indicato, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 90”*. L'art. 90 c.g.c. dispone, tra l'altro, che *“Il convenuto deve costituirsi a mezzo procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'art. 89, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente comparsa di costituzione, con la copia della citazione notificata, la procura e l'elenco dei documenti che offre in comunicazione.”*. Ne deriva che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, i convenuti, a causa della tardiva costituzione in giudizio, sono decaduti dalle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. È, altresì, noto che l'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio e, pertanto, quella formulata dalla difesa dei convenuti con la costituzione tardiva deve essere dichiarata inammissibile. E ciò a prescindere dal fatto che, nel caso in esame, siamo in presenza di una tipica fattispecie di occultamento

	doloso del danno, derivante dalle dichiarazioni mendaci rese dai	
	convenuti con le domande di aiuto comunitario in questione,	
	sicché il termine di prescrizione non può che decorrere dalla se-	
	gnalazione di danno erariale prot. n. 129718-2021 del 18 otto-	
	bre 2022 del Comando dei Carabinieri per la Tutela Agroalimen-	
	tare di Messina (cfr. in termini, tra le tante, Corte dei conti, sez.	
	III App. n. 224/2022; id., sez. II App, n. 238/2021).	
	13. L'azione erariale e meritevole di parziale accoglimento nei	
	termini di cui si dirà in seguito.	
	13.1 Con riguardo alla posizione del convenuto Raffaele Cordi,	
	risulta <i>per tabulas</i> che quest'ultimo ha illecitamente ottenuto	
	contributi pubblici per le compagne agrarie 2011 e 2012, dichia-	
	rando una consistenza territoriale media di 87 ettari, tra i quali	
	erano compresi anche i fondi agricoli dell'ISMEA, per circa 24	
	ettari, di cui ha falsamente attestato la conduzione, per l'im-	
	porto complessivo di euro 89.204,35. Dalla documentazione	
	versata agli atti del procedimento dal P.M., risulta, infatti, che il	
	convenuto aveva acquistato da ISMEA, con patto di riservato	
	dominio, giusto atto notarile del 24 settembre 2001, il fondo sito	
	nel comune di Serrata (RC), località Cappellano, dell'estensione	
	di circa 24 ettari, riportato in catasto al foglio n. 11 particelle	
	nn. 1, 6, 7, 8, 11, 36, 64, 188, 192, 193, 194, e che il contratto	
	è stato risolto, in ragione della clausola risolutiva espressa ivi	
	contenuta, per morosità dell'acquirente, con sentenza del Tribu-	
	nale Civile di Roma n. 19730 del 7 ottobre 2010, munita di	
	14	

	formula esecutiva il 24 novembre 2010. Pertanto, il Cordi non	
	aveva più la disponibilità giuridica delle particelle relative al ter-	
	reno in questione, in ragione della esecutività della richiamata	
	decisione giudiziale, e non poteva, pertanto, indicare nelle do-	
	mande presentate per le campagne agrarie 2011 e 2012 tali	
	estensioni di terreno agricolo in proprietà, e, quindi, disponibili	
	per lo svolgimento dell'attività incentivata, ai fini del conseguì-	
	mento delle pubbliche sovvenzioni erogate da ARCEA. Il conve-	
	nuto ha presentato, per gli anni 2011 e 2012, domande di aiuto	
	ai sensi del Regolamento CE n. 1698/2005 e domanda unica di	
	pagamento ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009, dichia-	
	rando, per tutte le misure comunitarie attivate, una consistenza	
	territoriale media di 87 ettari, risultante in particolare dal fasci-	
	colo aziendale relativo a ciascuna annualità, compresi i terreni	
	agricoli oggetto del contratto di vendita con patto di riservato	
	dominio stipulato con ISMEA, giudizialmente risolto nel 2010,	
	per una estensione pari a circa 24 ettari. La disciplina comuni-	
	taria sopra richiamata regola il regime di sostegno diretto agli	
	agricoltori, nell'ambito della politica agricola comune, da cui de-	
	rivano le erogazioni in esame a valere sui fondi FEAGA e FEASR.	
	In forza di tale disciplina, l'agricoltore presenta ogni anno do-	
	manda di pagamento in ragione delle misure comunitarie rego-	
	late dai citati regolamenti, direttamente all'organismo pagatore	
	o tramite un centro di assistenza agricola (CAA), nella quale deve	
	indicare il numero di ettari di terreno agricolo ammissibili, dei	
	15	

	quali dichiara la conduzione in forza di un valido titolo giuridico,	
	in base ai quali diventa destinatario delle varie misure di soste-	
	gno. La quantificazione economica del contributo dipende sia	
	dal tipo di attività svolta che dall'estensione della superficie	
	aziendale potenzialmente ammissibile e dichiarata nella do-	
	manda di pagamento. L'ordinamento italiano ha, inoltre, intro-	
	dotto la disciplina integrativa specifica, recata dal d.P.R. n. 503	
	del 31.12.1999 e da vari DD.MM. del Ministero delle Politiche	
	Agricole e Forestali, secondo cui l'erogazione dei contributi è su-	
	bordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e	
	debitamente documentabile che attribuisca all'agricoltore la di-	
	sponibilità dei terreni dichiarati. Inoltre, l'art. 30 del Regola-	
	mento CE n. 73/2009 prevede espressamente che <i>“Senza pre-</i>	
	<i>giudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di so-</i>	
	<i>stegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino</i>	
	<i>aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere</i>	
	<i>tali pagamenti al fine di trarne vantaggio contrario agli obiettivi</i>	
	<i>del regime di sostegno.”</i> . L'art. 60 del Regolamento CE n.	
	1122/2009 (che ha sostituito il precedente art. 53 del Regola-	
	mento CE n. 796/2004 e che si applica alle domande uniche di	
	pagamento del convenuto oggetto del presente giudizio) prevede,	
	che, in caso di dichiarazione eccessiva intenzionale, e cioè quella	
	<i>“frutto di un comportamento intenzionale”</i> in forza del quale la	
	differenza tra la superficie dichiarata e la superficie effettiva-	
	mente determinata è superiore allo 0,5% della superficie	
	16	

	determinata o a un ettaro, l'agricoltore non ha diritto ad alcun	
	sostegno economico. Analoga disposizione è prevista, con ri-	
	guardo al Regolamento CE nn. 1698/2005, dall'art. 16, sesto	
	comma, del Regolamento CE n. 65/2011, ove si legge che <i>"Se la</i>	
	<i>superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie</i>	
	<i>determinata, di cui al secondo comma del paragrafo 3, è imputa-</i>	
	<i>bile a dichiarazioni eccessive intenzionali e se tale differenza è</i>	
	<i>superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro, il</i>	
	<i>beneficiario è escluso dall'aiuto al quale avrebbe avuto diritto a</i>	
	<i>norma del medesimo comma per il corrispondente anno civile, per</i>	
	<i>la misura connessa alla superficie di cui trattasi."</i> In considera-	
	zione delle disposizioni sopra richiamate, appare, pertanto, evi-	
	dente che il sig. Cordi non aveva alcun titolo per percepire i be-	
	nefici economici erogati a seguito della presentazione delle do-	
	mande di pagamento per le annualità 2011 e 2012, posto che	
	tali benefici gli sono stati concessi anche in ragione della falsa	
	dichiarazione di conduzione di quei terreni agricoli (per una su-	
	perficie dichiarata per ciascuna domanda di gran lunga supe-	
	riore ai limiti imposti dalla disciplina eurounitaria in materia di	
	<i>"dichiarazioni eccessive intenzionali"</i>), rientrati, invece, nella	
	proprietà di ISMEA, a seguito della risoluzione giudiziale del ri-	
	chiamato contratto di vendita con patto di riservato dominio,	
	costituenti parte rilevante (24 ettari su 87 ettari di superficie	
	ammissibile dichiarata) del compendio aziendale del convenuto.	
	Infatti, la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie	
	17	

	effettivamente determinata è superiore allo 0,5% della superficie	
	determinata o a un ettaro, con le conseguenze previste dall'art.	
	30 del Regolamento CE n. 73/2009, dall'art. 60 del Regolamento	
	CE n. 1122/2009 e dall'art. 16, sesto comma, del Regolamento	
	CE n. 65/2011. Ne deriva che la falsità del titolo di conduzione,	
	relativo alle superfici dichiarate per le due annualità in esame,	
	comporta la decadenza dai benefici economici corrisposti	
	dall'organismo pagatore, con l'obbligo della restituzione delle	
	somme indebitamente percepite dal convenuto. È, infatti, noto	
	che l'assenza di un idoneo titolo giuridico esclude in radice la	
	possibilità di accedere ai sostegni economici in esame (cfr. in	
	termini, tra le tante, Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizio-	
	nale d'Appello, sentenza n. 224/2022; Sez. giur. Puglia, sen-	
	tenza n. 398/2019). La sussistenza di un idoneo titolo giuridico	
	di conduzione dei terreni, sulla base dei quali si è ammessi al	
	beneficio economico e si quantifica l'ammontare dello stesso, ap-	
	pare indispensabile anche perché la mera relazione di fatto può	
	concretizzarsi " <i>nell'usurpazione di terreni altrui</i> " (cfr. Sez. giur.	
	App. Sicilia, sopra richiamata; id. Sez. giur. App. Sicilia, sen-	
	tenze nn. 1/2020 e 24/2020; Prima Sez. Centr. App., sentenza	
	n. 326/2020; Seconda Sez. Centr. App., sentenza n. 52/2021;	
	Cass., II sez. penale, sentenza n. 42363/2012). È appena il caso	
	di ricordare, infine, che la previsione dell'obbligatorietà di un	
	valido titolo di conduzione dei terreni, come presupposto inde-	
	fettibile per l'ottenimento dei contributi agricoli, è stata ritenuta	
	18	

	legittima dalla Corte di giustizia europea, a condizione che siano	
	rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i	
	principi generali del diritto comunitario (cfr. Corte di giustizia	
	europea, sentenza n. C-375/08 del 24.6.2014). La condotta del	
	convenuto appare, pertanto, illecita perché, mediante la men-	
	dace dichiarazione relativa al titolo di conduzione dei terreni in	
	esame, ha falsamente dichiarato la disponibilità giuridica di	
	beni aziendali indicati nelle domande di pagamento presentate	
	per il 2011 e il 2012, così integrando le fattispecie previste dalla	
	disciplina euro unitaria e nazionale sopra richiamata della “di-	
	chiarazione eccessiva intenzionale”, ovvero eccedente la soglia	
	di tolleranza della irregolare dichiarazione ivi prevista, con la	
	conseguente percezione illecita di tutti i contributi erogati da	
	ARCEA. La condotta causale in esame è certamente dolosa, ove	
	si consideri che il soggetto non aveva la disponibilità dei terreni	
	agricoli in questione dal novembre 2010, pertanto risulta evi-	
	dente come lo stesso abbia reso una dichiarazione mendace	
	preordinata al conseguimento di provvidenze economiche non	
	dovute. A ciò si aggiunga che il requisito soggettivo del dolo ri-	
	sulta confermato anche da una serie di circostanze di fatto pun-	
	tualmente riferite dall’organo investigativo nella denuncia di	
	danno erariale, emergenti, peraltro, anche dalle risultanze del	
	procedimento penale a carico del convenuto versate in atti. Ri-	
	sulta, infatti, che l’interessato, nonostante la risoluzione giudi-	
	ziale del contratto con ISMEA, ha continuato a presentare	
	19	

	domande di pagamento anche per le annualità dal 2013 al 2021,	
	dichiarando falsamente la titolarità dei 24 ettari di terreno agri-	
	colo non più nella sua disponibilità dalla fine del 2010. I contri-	
	buti per tali domande di pagamento non gli sono stati corrispo-	
	sti perché il Cordì è stato destinatario di un provvedimento di	
	“sospensione tecnica cautelativa” da parte di ARCEA, in ragione	
	di una indagine condotta dalla Guardia di finanza, denominata	
	“Bonifica”, che ha riguardato le domande di pagamento presen-	
	tate dal 2007 al 2012, contenenti un contratto di affitto di fondo	
	rustico falso perché sottoscritto da proprietario già deceduto. A	
	seguito di tale indagine, il convenuto è stato denunciato dal Nu-	
	cleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Reggio Ca-	
	labria per i reati di cui agli artt. 483, 640 e 640 <i>bis</i> c.p.. Inoltre,	
	il signor Cordì ha fraudolentemente ceduto alla moglie, sig.ra	
	Fetescu, 24 titoli di pagamento, c.d. titoli PAC o diritti di aiuto,	
	12 nel 2012 e 12 nel 2014, già illecitamente utilizzati per le do-	
	mande di pagamento relative al 2011 e 2012, perché attivati in	
	maniera fraudolenta ai fini del pagamento sui terreni agricoli di	
	proprietà ISMEA. Mette conto evidenziare, inoltre, che il conve-	
	nuto ha reso una dichiarazione mendace in ordine alla titolarità	
	dei beni in questione nelle domande di pagamento, sottoscritte	
	ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Al riguardo, giova ricordare che	
	l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, in materia di autocertificazione,	
	dispone che <i>“fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora</i>	
	<i>dal controllo di cui all’art. 71 emerge la non veridicità del</i>	
	20	

	<i>contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici</i>	
	<i>eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base</i>	
	<i>della dichiarazione.”. Ne deriva che la falsa dichiarazione sulla</i>	
	disponibilità giuridica dei terreni indicati nelle domande di pa-	
	gamento e nel relativo fascicolo aziendale, integra di per sé la	
	condotta dolosa e fraudolenta del convenuto, che comporta la	
	integrale decadenza dai benefici, indicata dalla disciplina eurou-	
	nitaria e nazionale sopra richiamata, ivi compresa quella recata	
	dall’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. Alla stregua delle suesposte	
	considerazioni, la domanda attorea, con riguardo alla contesta-	
	zione di illecito erariale per le domande presentate dal Cordi nel	
	2011 e 2012, deve essere accolta per il complessivo importo di	
	euro 89.204,35, considerato che tale danno, sulla cui sussis-	
	tenza non è dato nutrire dubbi, è conseguenza immediata e	
	diretta di una condotta illecita incontrovertibilmente connotata	
	da dolo erariale. Sempre con riguardo alla stessa posta di danno	
	deve essere, invece, respinta la richiesta del P.M. di condanna	
	in solido della convenuta Ala Fetescu, posto che non risulta agli	
	atti del presente giudizio alcun elemento che possa indurre a	
	ritenere che il fatto dannoso sia stato anche dalla stessa cau-	
	sato, sicché, in conclusione sul punto, deve ribadirsi l’esclusiva	
	responsabilità in via amministrativa del sig. Cordi per il sopra	
	indicato danno di euro 89.204,35.	
	13.2 Con riguardo alla posizione della signora Ala Fetescu, ri-	
	sulta dalla documentazione versata in atti, anche a seguito	
	21	

	dell'ordinanza collegiale istruttoria n. 78/2024 in ottemperanza	
	della quale sono state trasmesse, tra l'altro, le domande di pa-	
	gamento della convenuta relative agli anni 2013 e 2014, che, il	
	26 settembre 2011, la stessa ha stipulato con ISMEA un con-	
	tratto di acquisto, con patto di riservato dominio, dei terreni	
	agricoli siti nel comune di Serrata (RC), località "Paolini" e "Cap-	
	pellano", identificati al catasto al foglio n. 11, partt. nn. 189,	
	191, 200, 201, 2, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 95, e al foglio	
	n. 7, partt. nn. 76, 89, 90, per una estensione complessiva di	
	ettari 17.72.52. Tale contratto è stato risolto di diritto da ISMEA,	
	con nota del 29 ottobre 2012, in ragione del fatto che l'interes-	
	sata è stata attinta da un'informativa interdittiva antimafia del	
	2 ottobre 2012 della Prefettura di Reggio Calabria, ai sensi	
	dell'art. 10 del d.P.R. n. 252/98. Il giudizio instaurato da	
	ISMEA, per la restituzione dei terreni e il risarcimento del danno	
	si è concluso con sentenza del Tribunale civile di Roma n.	
	21437/2015 del 22 ottobre 2015. Tuttavia, la convenuta, nono-	
	stante la misura interdittiva e la risoluzione del contratto, ha	
	continuato ad indicare nelle domande di pagamento detti terreni	
	come ancora nella sua disponibilità. In particolare, risulta dalla	
	denuncia di danno versata in atti, che la signora Fetescu ha	
	presentato domande di pagamento dal 2013 al 2021 per l'atti-	
	vazione delle misure comunitarie previste dai Regolamenti CE	
	nn. 73/2009, 1698/2005, 1305/2013 e 1307/2013. Come già	
	osservato, la disciplina comunitaria sopra richiamata regola il	
	22	

	regime di sostegno diretto agli agricoltori, nell’ambito della poli-	
	tica agricola comune, da cui derivano le erogazioni in esame a	
	valere sui fondi FEAGA e FEASR. L’ordinamento italiano ha,	
	inoltre, introdotto la disciplina integrativa specifica, recata dal	
	d.P.R. n. 503 del 31.12.1999 e da vari decreti del Ministero delle	
	Politiche Agricole e Forestali, secondo cui l’erogazione dei con-	
	tributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridica-	
	mente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca	
	all’agricoltore la disponibilità dei terreni dichiarati. E’ stato già	
	ricordato, inoltre, che l’art. 30 del Regolamento CE n. 73/2009	
	prevede espressamente che <i>“Senza pregiudizio di eventuali di-</i>	
	<i>sposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono ero-</i>	
	<i>gati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificial-</i>	
	<i>mente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine</i>	
	<i>di trarne vantaggio contrario agli obiettivi del regime di soste-</i>	
	<i>gno.”</i> ; che l’art. 60 del Regolamento CE n. 1122/2009 (che ha	
	sostituito il precedente art. 53 del Regolamento CE n.	
	796/2004) prevede, che, in caso di dichiarazione eccessiva in-	
	tenzionale, e cioè quella <i>“frutto di un comportamento intenzio-</i>	
	<i>nale”</i> in forza del quale la differenza tra la superficie dichiarata	
	e la superficie effettivamente determinata è superiore allo 0,5%	
	della superficie determinata o a un ettaro, l’agricoltore non ha	
	diritto ad alcun sostegno economico; e che analoga disposizione	
	è prevista, con riguardo ai Regolamenti CE nn. 1698/2005 e	
	1305/2013, dall’art. 16, sesto comma, del Regolamento CE n.	
	23	

	65/2011, ove si legge che “Se la superficie dichiarata nella do-	
	manda di pagamento e la superficie determinata, di cui al se-	
	condo comma del paragrafo 3, è imputabile a dichiarazioni ecces-	
	sive intenzionali e se tale differenza è superiore allo 0,5% della	
	superficie determinata o a un ettaro, il beneficiario è escluso	
	dall’aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo	
	comma per il corrispondente anno civile, per la misura connesso	
	alla superficie di cui trattasi.”. Inoltre, ai sensi dell’art. 60 del	
	Regolamento CE n. 1306/2013, “Fatte salve disposizioni speci-	
	fiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non	
	sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia ac-	
	certato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per	
	l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta	
	legislazione” e, ai sensi dell’art 19 del Regolamento CE n.	
	640/2014, in materia di sanzioni amministrative in caso di “so-	
	vra dichiarazione”, è previsto che non è concesso alcun beneficio	
	economico all’agricoltore che dichiarare una superficie superiore	
	al 20% della superficie determinata, con la conseguente applli-	
	cazione di una sanzione supplementare, pari all’importo	
	dell’aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la su-	
	perficie dichiarata e la superficie determinata, se la differenza	
	accertata è superiore al 50% (cfr. anche l’art. 21 del Regola-	
	mento CE n. 640/2014, primo comma, lett. b), secondo il quale	
	il diritto all’aiuto è corrisposto all’agricoltore che detenga “in pro-	
	prietà o in affitto” i terreni in ragione dei quali si chiede il	
	24	

sostegno economico). In forza di tali disposizioni, applicabili *ratione temporis* alle domande presentate nel caso di specie, è del tutto evidente che la signora Fetescu non aveva alcun titolo per ottenere i benefici economici in contestazione. Innanzi tutto, perché, come detto, destinataria già dal 2012 di una interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 252/1998. È, infatti, noto che l'art. 10, secondo comma, del d.P.R. n. 252/1998 cit. dispone che “*Quando a seguito di verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o, comunque, consentire le concessioni e le erogazioni.*”. Nel caso in esame, l'interdittiva antimafia è stata disposta dal Prefetto di Reggio Calabria ai sensi del secondo comma sopra riportato, mediante l'attivazione dei poteri disciplinati dal comma 7, lett. c), e 8 dell'art. 10 citato, e cioè in forza degli “*accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia.*” e della facoltà concessa al Prefetto di estendere gli accertamenti “*pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa*”. In aggiunta, l'art. 11, secondo comma, del d.P.R. n. 252/1998 dispone, tra l'altro, che “*i contributi, i*

	<i>finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma</i>	
	<i>1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l'amministrazione</i>	
	<i>interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o rece-</i>	
	<i>dere dai contratti” e il successivo terzo comma che “Le facoltà di</i>	
	<i>revoca o recesso di cui al comma 2 si applicano anche quando gli</i>	
	<i>elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati</i>	
	<i>successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei</i>	
	<i>lavori o all'autorizzazione del subcontratto.”. Analoghe disposi-</i>	
	<i>zioni sono contenute negli artt. 84 e seguenti del d.lgs. n.</i>	
	<i>159/2011. In particolare, l'art. 92 del d.lgs. cit. dispone, tra l'al-</i>	
	<i>tro, che “Fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma 6,</i>	
	<i>quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica</i>	
	<i>emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o</i>	
	<i>di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa</i>	
	<i>di cui all'art. 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie veri-</i>	
	<i>fiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta</i>	
	<i>giorni dalla data della consultazione.” (secondo comma), che “I</i>	
	<i>contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di</i>	
	<i>cui all'art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i sog-</i>	
	<i>getti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le</i>	
	<i>concessioni o recedono dai contratti” (terzo comma) e che “La re-</i>	
	<i>voca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli</i>	
	<i>elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati</i>	
	<i>successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei</i>	
	<i>lavori e all'autorizzazione del subcontratto.”. La circostanza che</i>	
	26	

	la convenuta sia stata attinta, nel 2012, da un provvedimento	
	prefettizio con il quale è stata disposta la già menzionata inter-	
	dittiva antimafia, comporta non solo la risoluzione di diritto del	
	contratto di acquisto con patto di riservato dominio stipulato nel	
	2011 con ISMEA ma anche (e soprattutto) la decadenza da qual-	
	siasi pubblica erogazione, ivi comprese quelle disposte da AR-	
	CEA, a dispetto del provvedimento interdittivo di data anteriore	
	alla presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, pre-	
	sentate dalla convenuta per quasi un decennio (2013 – 2021). A	
	ciò si aggiunga che la sig.ra Fetescu ha illegittimamente perce-	
	pito le contribuzioni agricole oggetto di contestazione erariale,	
	per avere falsamente dichiarato la proprietà dei terreni oggetto	
	del contratto risolto con ISMEA nel 2012, riportando tale men-	
	dace dichiarazione nelle domande presentate nel 2013, per un	
	estensione di circa 16 ettari a fronte di una superficie aziendale	
	complessiva di circa 27 ettari, mentre con riguardo alle do-	
	mande presentate nel 2014, per una estensione di circa 18 ettari	
	a fronte di una superficie aziendale complessiva di circa 41 et-	
	tari, infine, relativamente alle domande presentate nel periodo	
	2015 – 2021, per una estensione di circa 18 ettari a fronte di	
	una superficie aziendale complessiva pari ad ettari 41, il tutto	
	in evidente violazione della normativa eurounitaria e nazionale	
	sopra richiamata (trattandosi di dichiarazione fraudolenta ed	
	eccedentaria). La convenuta, per le domande di pagamento re-	
	lative alle campagne 2013 e 2014, si è anche avvalsa della	
	27	

	illecita cessione di 24 titoli PAC del marito, odierno convenuto	
	(12 nel 2012 e 12 nel 2014), già attivati (per le campagne 2011	
	e 2012) sui terreni di quest'ultimo di cui non aveva la disponi-	
	bilità, perché, come già evidenziato, di proprietà di ISMEA. La	
	condotta illecita causativa del danno erariale è certamente do-	
	losa, ove si consideri che la signora Fetescu, al pari del sig.	
	Cordì, non avendo la disponibilità dei terreni agricoli in que-	
	stione dal 2012, ha reso una dichiarazione mendace preordinata	
	al conseguimento di provvidenze economiche non dovute. Cir-	
	costanza ancora più grave, che conferma in maniera inequivo-	
	cabile il dolo della convenuta, è che quest'ultima ha presentato	
	le domande di pagamento per gli anni 2013 – 2021 pur essendo	
	a conoscenza della interdittiva prefettizia antimafia, che le ren-	
	deva inaccessibile ogni tipo di rapporto contrattuale con la P.A.,	
	così percependo indebitamente i previsti contributi agricoli an-	
	che mediante il fraudolento utilizzo dei titoli ceduti dal marito,	
	e ciò nonostante la piena consapevolezza della falsità degli stessi	
	e della illiceità di tale condotta, considerata la risoluzione del	
	contratto di acquisto con ISMEA dei terreni del sig. Cordì, la	
	sospensione tecnica cautelativa imposta allo stesso dall'organi-	
	smo pagatore e le indagini penali in cui il coniuge era stato coin-	
	volto per le domande di pagamento 2007 – 2012. Inoltre, occorre	
	considerare che, come correttamente evidenziato dal P.M. in	
	udienza, l'art. 7 del contratto stipulato dalla convenuta con	
	ISMEA prevede espressamente la risoluzione di diritto del	
	28	

	rapporto nel caso di interdittiva antimafia, sicché la signora Fe-	
	tescu non poteva che essere pienamente consapevole della inu-	
	tilizzabilità di tali terreni ai fini dell’ottenimento delle provvi-	
	denze comunitarie. Mette conto evidenziare, altresì, che proprio	
	per le suesposte argomentazioni in punto di fatto e di diritto, la	
	circostanza che la re-immissione nel possesso dei terreni da	
	parte di ISMEA sia avvenuta con notevole ritardo non esclude il	
	dolo della convenuta. Le condotte accertate evidenziano, vice-	
	versa, in maniera incontrovertibile la loro connotazione dolosa,	
	perché sono il frutto della pervicace volontà di percepire, inde-	
	bitamente e con ogni mezzo, pubbliche contribuzioni. Il Collegio	
	non può, inoltre, esimersi dall’osservare che la convenuta ha	
	reso una dichiarazione mendace in ordine alla insussistenza di	
	cause ostative alla percezione dei contributi richiesti e alla tito-	
	larità dei beni in questione nelle domande di pagamento, sotto-	
	scritte ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, posto che, ai sensi	
	dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, in materia di autocertifica-	
	zione, <i>“fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal</i>	
	<i>controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto</i>	
	<i>della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventual-</i>	
	<i>mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della di-</i>	
	<i>chiarazione.”</i> . Ne deriva che la falsa dichiarazione nelle domande	
	di pagamento e nel relativo fascicolo aziendale, integra di per sé	
	una condotta dolosa e fraudolenta, e comporta la integrale de-	
	cadenza dai benefici, indicata dalla disciplina eurounitaria e	
	29	

	nazionale sopra richiamata, ivi compresa quella recata dall'art.	
	75 del d.P.R. n. 445/2000. Per le suesposte ragioni, la domanda	
	erariale formulata a carico della sig.ra Fetescu parzialmente ac-	
	colta, in relazione cioè a tutti gli importi indebitamente percepiti	
	per le annualità in esame, come indicati da ARCEA nella tabella	
	<i>Excel</i> allegata alla nota di trasmissione della documentazione	
	richiesta con l'ordinanza collegiale n. 78/2024. Infatti, a diffe-	
	renza della quantificazione operata dal Comando Carabinieri	
	per la Tutela Agroalimentare di Messina, nel rapporto prot. n.	
	129/18-2021 del 17 ottobre 2022, le somme indebitamente ero-	
	gate alla convenuta sono state calcolate dall'organismo regio-	
	nale pagatore nella complessiva somma di euro 231.472,42. Ri-	
	sulta, inoltre, del tutto fondata la contestazione del P.M., se-	
	condo la quale il Cordì ha realizzato un significativo contributo	
	all'attività fraudolenta della convenuta signora Fetescu, e, per-	
	tanto, deve essere chiamato a rispondere in concorso con la mo-	
	glie convenuta del fatto dannoso, ai sensi dell'art. 1, comma 1	
	<i>quinquies</i> , della legge n. 20/1994. Infatti, dalla documentazione	
	versata in atti, appare provato il concorso doloso del Cordì alla	
	causazione dell'illecito erariale della moglie, consistente nella	
	indebita percezione dei contributi agricoli per il periodo 2013 –	
	2021, posto che il convenuto, non avendo più ottenuto contri-	
	buti diretti, in ragione della disposta sospensione cautelativa a	
	suo carico da parte di ARCEA, ha ceduto alla moglie signora	
	Fetescu 24 titoli di pagamento (come si è detto giuridicamente	
	30	

privi di alcun valore), rispettivamente 12 nel 2012 e 12 nel 2014, per farle conseguire maggiori contributi illeciti ed ha operato sul conto corrente della convenuta, delegato da quest'ultima, disponendo delle somme indebitamente percepite per le domande in esame sul quale le sono stati versati i contributi indebitamente erogati. Infine, è appena il caso di osservare per un verso, che, come risulta dalla denuncia di danno, i convenuti sono stati destinatari di un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi dell'11 luglio 2022, nell'ambito del procedimento penale n. 110/2022 RGNR – EPPO mod. 21 instaurato per i medesimi fatti; per altro verso che con il medesimo provvedimento è stato disposto a carico della Fetescu il sequestro dell'unico titolo di pagamento AGEA ancora intestato, mentre il sig. Cordì è stato destinatario di un ulteriore provvedimento di sequestro in data 3 agosto del 2022, assunto dal GIP di Reggio Calabria e avente ad oggetto 39 titoli di pagamento intestati; il tutto non senza considerare che, come risulta dalla interdittiva antimafia della Prefettura di Reggio Calabria del 2 ottobre 2021, la misura è stata determinata dal tentativo di infiltrazione nella attività imprenditoriale della signora Fetescu da parte del marito convivente *“già sottoposto a misura di prevenzione e condannato per vari reati.”* e *“ritenuto contiguo a nota cosca mafiosa della piana di Gioia Tauro”*. I convenuti Ala Fetescu e Raffaele Cordì devono, pertanto, essere condannati in solido, a titolo di responsabilità

	amministrativa, al risarcimento del danno erariale cagionato ad	
	ARCEA, quantificato in euro 231.472,42, oltre accessori nei ter-	
	mini di seguito statuiti.	
	14. I convenuti devono, inoltre, essere condannati in solido al	
	pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da	
	nota segretariale a margine, ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 5,	
	c.g.c..	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione	
	Calabria, definitivamente pronunciando:	
	- condanna il convenuto Raffaele Cordì al pagamento della com-	
	plessiva somma di euro 89.204,35 in favore di ARCEA (Agenzia	
	della Regione Calabria per le Agevolazioni in Agricoltura), oltre	
	alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo	
	gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella	
	della pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi le-	
	gali sulla somma rivalutata, dalla data di deposito della presente	
	sentenza fino al soddisfo;	
	- condanna i convenuti Raffaele Cordì e Ala Fetescu al paga-	
	mento in solido della complessiva somma di euro 231.472,42 in	
	favore di ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Agevola-	
	zioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata	
	su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite	
	erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sen-	
	tenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data	
	32	

[illegible]